



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto
G a e t a

ORDINANZA N° 49/04 DEL 29/06/2004

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gaeta ;

VISTO: il fax prot. n° 3015 in data 27 giugno 2004 con cui il dipendente Ufficio Locale Marittimo di Pozza ha comunicato di aver constatato il distacco in località "La Radica" dell'isola di Palmarola di un costone di materiale roccioso franato nello spazio sottostante per circa metri lineari 10 (dieci) con modesto interrimento dei fondali e che ha creato pericolo per la pubblica incolumità in un'area di circa mq. 500 (50 mt. X 100 mt.) come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato alla presente ordinanza che fa parte integrante della stessa;

RITENUTO: di dover adottare il seguente provvedimento conformativo a tutela della pubblica incolumità di persone e cose in località "La Radica" dell'isola di Palmarola, nelle more degli interventi necessari al consolidamento ed al ripristino dello stato dei luoghi;

VISTI : gli artt.16, 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione ;

RENDE NOTO

Nell'area demaniale marittima delle dimensioni di circa mq. 500 (50 mt. X 100 mt.), sita in località "La Radica" dell'isola di Palmarola, così come meglio specificato nell'allegata planimetria che forma parte integrante del presente provvedimento ordinatorio, si è verificato un distacco di materiale roccioso dal costone adiacente;

Pertanto;



ORDINA

ART.1

Il tratto di area demaniale marittima, comprendente lo specchio acqueo in località "La Radica" dell'isola di Palmarola per totali mq. 500 (50 mt. X 100 mt.) come specificato nell'allegata planimetria, è interdetto al transito, alla sosta di persone e cose e, comunque, ad ogni attività e/o comportamento che ne implichi la fruizione.

ART.2

Il Comune di Ponza (LT) è pregato di predisporre opportuno transennamento e segnalazione dell'area interdetta al fine di evitare pericolo per persone e cose.

ART.3

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la violazione della predetta ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.

ART.4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza che sarà affissa all'Albo di questa Capitaneria di Porto, dell'Ufficio Locale Marittimo di Ponza e all'albo Pretorio del Comune di Ponza.

Gaeta, 29 giugno 2004

IL COMANDANTE
C.F.(CP)  RUBERTO

PALMAROLA

